

N. R.G. 2022/5357



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **5357/2022** promossa da:

██████████ e ██████████ con il patrocinio dell'avv.
COMBA FEDERICO;

ATTORI

contro

██████████ SRL (C.F. ██████████), con il patrocinio
dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████;

CONVENUTA

Il Giudice designato, Dott. Francesco Lamagna;

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe;

a scioglimento della riserva espressa all'esito dell'udienza del 02.02.2022, in ordine
all'istanza presentata nell'interesse degli attori oppositori ██████████ e ██████████
██████████ diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di
precetto notificato, cui ha resistito la convenuta opposta ██████████
s.r.l.;

OSSERVA

In base alla documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta opposta e a fronte
della specifica eccezione sollevata dagli oppositori, allo stato, deve ritenersi non
sufficientemente provata la titolarità attiva della cessionaria, odierna convenuta opposta,
in ordine al credito fatto valere da quest'ultima nella preannunciata azione esecutiva.

Ed invero, la titolarità della pretesa creditoria azionata non si desume dalla generica ed
omnicomprensiva descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti dalla ██████████
PLC alla precettante risultante dal contratto di cessione prodotto in giudizio sub doc. 6
dalla convenuta opposta (contratto che va tradotto in lingua italiana), né dalla
indicazione numerica ("262343") contenuta nell'allegato dello stesso contratto di



cessione dimesso in atti dalla [REDACTED] s.r.l. che non vale a costituire idonea prova che quest'ultima si sia resa cessionaria della posizione creditoria vantata dalla Banca cedente nei confronti degli odierni opposenti.

Pertanto, non essendo ancora stata fornita dall'opposta adeguata prova che il credito oggetto dell'atto di precetto sia compreso in quelli ceduti dalla [REDACTED] PLC alla [REDACTED] s.r.l. e considerato che siffatta dimostrazione non si ricava neppure dalla avvenuta pubblicazione nella G.U. del 02.02.2019 (v. doc. 5 di parte opposta), deve ritenersi che la convenuta opposta, allo stato, sia carente di legittimazione attiva sostanziale.

Di conseguenza, in accoglimento della specifica istanza delle parti opposenti, sussistono le condizioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto impugnato.

Vanno concesse alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..

P.Q.M.

- 1) sospende l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato agli opposenti e dai medesimi impugnato;
- 2) concede alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e fissa per l'adozione dei provvedimenti istruttori l'udienza del 6.9.2023 h. 11.15.

Si comunichi.

Vicenza, così deciso il 7 marzo 2023.

IL GIUDICE

Dott. Francesco Lamagna

